



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento degli Interni
Divisione degli Interni

COMUNE DI CLARO
19 AGO. 2011
A: _____

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 4 maggio 2011 del Municipio di Claro postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 14 marzo 2011;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 27 giugno 2011 della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della gestione dei rifiuti, secondo cui:

"... il nostro Ufficio preavvisa favorevolmente l'introduzione del nuovo regolamento del comune di Claro alle seguenti condizioni.

L'art. 1, punti 1 e 2 riguardanti le basi legali deve essere rivisto sulla base dell'allegato riguardante le principali normative federali e cantonali in materia di smaltimento dei rifiuti.

In particolare i 2 decreti concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti e il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali sono stati abrogati (vedi art. 6 e 7 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005). Inoltre la legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA) è riferita alla nuova Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Art. 5 - 4 (modifica)

Quali rifiuti speciali e **soggetti a controllo** sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (del 22 giugno 2005, OTRif). Ne fanno parte i rifiuti come pile, ... e medicinali. **Il legno usato, gli apparecchi elettrici ed elettronici, i pneumatici usati, ecc. fanno parte della categoria dei rifiuti soggetti a controllo e necessitano di canali specifici di raccolta e smaltimento.**

Allegato - Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA);
- Ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE).

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001";

ritenuto ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 13 cpv. 1 (Accettazione dei rifiuti)

Il citato art. 30, contenuto nel precedente regolamento sotto il titolo "tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende", non è stato ripreso nell'attuale Regolamento, per cui il richiamo a tale articolo viene stralciato d'ufficio.

Art. 30 cpv. 1 e 3 (Tasse per prestazioni di servizio particolari)

"1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto le prestazioni. ...

3. L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte."

Si ritiene che i termini "prestazioni di servizio particolari" vadano precisati per non incorrere in disparità di trattamento e che la delega al Municipio, per quanto riguarda la fissazione delle tasse, sia troppo ampia.

Ad eccezione delle tasse di cancelleria, i pubblici tributi, quali le tasse d'uso in discussione, devono di principio trovare il loro fondamento in una base legale formale (una norma di un regolamento comunale), non potendo essere lasciati alla libera determinazione del Municipio (principio della legalità dell'amministrazione). In materia di tariffe per l'utilizzo del servizio pubblico di nettezza urbana, il principio della copertura dei costi non permette infatti al cittadino di valutare la legalità della tassa: i criteri di calcolo di quest'ultima vanno pertanto fissati in una legge in senso formale (regolamento comunale) e non possono essere delegati più o meno globalmente agli organi del potere esecutivo. Conformemente al principio della legalità, nel Regolamento andranno quindi fissati, accanto al principio, debitore, oggetto e modalità di calcolo della tassa in questione (esigenza di una chiara base legale fissata in una legge in senso formale; cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, pag. 256, no. 398).

S'invita pertanto il Municipio a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale articolo, al fine di dotare di una valida base legale le citate tariffe di prestazioni particolari.

Tariffario - Allegato

L'art. 70 LALIA citato è stato abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2006 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), per cui viene tolto d'ufficio dal testo;

ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

d e c i d e :

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Claro con le modifiche proposte dall'Ufficio della gestione dei rifiuti e con l'invito e le modifiche di cui ai considerandi.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di 6702 Claro;
 - Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio gestione rifiuti, Residenza;
 - Divisione degli interni, Segreteria;
 - Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca